



Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona

Azienda Speciale per la pianificazione e la regolazione dei servizi idrici

Allegato a Deliberazione CdA U.ATO recante “Aggiornamento dei contenuti del Regolamento di Utenza allegato alla Convenzione di Gestione – Approvazione stralcio di immediata applicazione.”

Articolo 50 - Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

1. Le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche sono a queste ultime equiparate formalmente quanto alla disciplina e al regime autorizzatorio degli scarichi. I criteri per l'assimilazione alle acque reflue domestiche sono stabiliti dalla normativa nazionale e regionale come meglio specificato ai commi seguenti.
2. In base alla normativa nazionale (D.lgs. n. 152/2006 - Art. 101, comma 7), sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue:
 - a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d. provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e. provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore;

In riferimento alla suddetta lettera c), la materia prima lavorata si intende proveniente in maniera prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità, se dall'attività suddetta si ricava più del 50% della materia prima lavorata annualmente.

3. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche in base alla normativa nazionale (D.lgs. n. 152/2006 - Art. 101, comma 7bis), le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'Ufficio d'Ambito e il Gestore del SII non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal Gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.
4. In base alla normativa regionale (R.R. n. 6/2019 - Art. 4, comma 1, lettera a e comma 2) sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a. provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense;
- b. provenienti da pompe di calore installate presso insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi;
- c. costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti e provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi;
- d. costituite da condense di caldaie ad uso tecnologico (ivi comprese quelle asservite ai generatori di vapore), con un volume massimo giornaliero inferiore a 5 mc;
- e. costituite da condense degli impianti di condizionamento e provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi;
- f. provenienti da impianti di scambio ionico per l'addolcimento delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (reflui di rigenerazione delle colonne);
- g. provenienti da impianti di osmosi inversa per la demineralizzazione delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (concentrati);
- h. provenienti da spurghi, dreni e svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso;
- i. provenienti da attività alberghiere, attività di ristorazione, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili;
- j. provenienti da laboratori di parrucchiere, barbieri e istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività;
- k. provenienti da lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all'utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc;
- l. lavanderie a secco (scarichi di raffreddamento del circuito di recupero dei solventi) e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all'utenza residenziale;
- m. provenienti da laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita a terzi, con un consumo giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- n. provenienti da attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione, con un prelievo giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- o. provenienti da grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici;
- p. provenienti da servizi di centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona;
- q. derivanti dal controlavaggio dei filtri di piscine pubbliche o private ad uso pubblico (centri sportivi, alberghi, campeggi, ...), stabilimenti idropinici ed idrotermali, anche non preventivamente trattate, con un volume massimo giornaliero inferiore a 20 mc;
- r. provenienti da piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno;
- s. provenienti da conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc;
- t. provenienti da depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello;
- u. provenienti da erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi;

- v. provenienti da saloni di toelettatura animali;
- w. provenienti da allevamenti di animali da compagnia, da canili, gattili e altri centri di ricovero di animali da compagnia;
- x. provenienti da laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche e analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte quarta;
- y. provenienti da laboratori odontotecnici e studi dentistici a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell'attività vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte quarta;
- z. derivanti da operazioni di verifica di tenuta idraulica di manufatti prodotti nello stabilimento;
- aa. costituite dalle acque di sbrinamento (in riferimento alle sole condense) di sistemi frigoriferi installati presso insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni (diverse dalle acque di raffreddamento indiretto dei condensatori degli impianti frigoriferi);
- bb. costituite dalle acque di condensa di forni installati presso insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni;
- cc. derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile (spurghi, controlavaggi, lavaggi) incluse le attività di gestione e manutenzione a carico di vasche, serbatoi e filtri impiegati nelle attività di cui sopra. Sono esclusi da tale disposto gli scarichi derivanti dalle operazioni connesse alla terebrazione e allo sviluppo dei pozzi.

Laddove sia indicato quale requisito per l'assimilazione il "consumo idrico giornaliero" questo va inteso come prelievo, ossia come acqua approvvigionata per quel determinato uso (al netto di prelievi per altri usi) e non come acqua scaricata.

5. In base alla normativa regionale (R.R. n. 6/2019 - Art. 4, comma 1, lettera b) sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell'allegato B (di seguito riportata) e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati;

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE
pH	--	6,5 ÷ 8,5
Temperatura	°C	30
Colore	--	Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1:40
Odore	--	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	mg/l	350
BOD5	mg/l	250
COD	mg/l	500
Cloruri (come Cl)	mg/l	La concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l
Fosforo totale (come P)	mg/l	6
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	40
Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6
Azoto totale (come N)	mg/l	50
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	60
Tensioattivi totali	mg/l	10

Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006	--	I valori di emissione prescritti nella medesima Tabella 3 per scarichi in acque superficiali
---	----	--

6. L'assimilazione di reflui derivanti da operazioni di pulizia e igienizzazione di locali, superfici e macchinari dovrà essere valutata caso per caso.
7. L'Ufficio d'Ambito si riserva motivatamente di estendere l'assimilazione ad ulteriori particolari tipologie di acque reflue o di stabilire, sulla base di idonee valutazioni (caratteristiche tecniche, similarità a tipologie già in elenco), l'assimilabilità di singoli casi specifici.
8. Le procedure per l'assimilazione alle acque reflue domestiche non sono ammesse nel caso di acque di raffreddamento diretto e/o indiretto e di scarichi che contengano sostanze pericolose e degli effluenti di allevamento come definiti all'art. 74 del D.lgs. 152/06.
9. Ai fini dell'attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, a seconda delle condizioni alle quali è ammessa l'assimilazione, il titolare dello scarico è tenuto a presentare all'ufficio d'ambito:
 - a. una **comunicazione di assimilazione** "per provenienza/tipologia" qualora l'assimilazione sia ammissibile in base:
 - al D.lgs. 152/2006, art. 101, comma 7 e comma 7bis
 - al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera a)
 - al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 2
 - b. una **richiesta di assimilazione** "per qualità" qualora l'assimilazione sia ammissibile in base al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera b);
 - c. una **richiesta di assimilazione** "generica" qualora l'eventuale assimilazione sia demandata alla disamina del caso specifico da parte degli uffici.
10. La **comunicazione di assimilazione** deve attestare la presenza dei requisiti e/o la conformità alle caratteristiche che implicano l'assimilazione, quali ad esempio, ove previsto, la provenienza del refluo, il volume massimo scaricato o utilizzato. In caso di comunicazione, l'assimilazione si ritiene confermata qualora l'Ufficio d'Ambito non riscontri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore, stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine, rilasciando un apposito decreto.
11. La **richiesta di assimilazione** deve contenere tutte le informazioni necessarie a descrivere lo scarico e un'analisi dello stesso per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B. In caso di richiesta di assimilazione l'Ufficio d'Ambito si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza rilasciando un apposito decreto. Qualora l'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore, stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le stesse sono riportate nel suddetto decreto.
12. La presentazione della comunicazione o della richiesta di assimilazione di cui al precedente comma 9 costituisce condizione per l'attivazione dello scarico, adempimento gestibile in sede di richiesta di allaccio. In riferimento agli scarichi già esistenti riconducibili alle tipologie di cui ai commi 2, 3 e 4, nelle more di un progressivo allineamento del sistema alle vigenti disposizioni, qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato individuasse situazioni particolarmente critiche in quanto per quantità o qualità impattano in maniera significativa sull'impianto fognario e di depurazione, verrà richiesto al Titolare di presentare senza ritardo la suddetta comunicazione, cui l'Ufficio d'Ambito darà seguito con l'assunzione

di un apposito decreto contenente le specifiche condizioni di ammissibilità che ne consentano il permanere in fognatura.

13. Condizioni di ammissibilità possono essere, ad esempio, l'obbligatorietà di installazione di idonei pretrattamenti del refluo e/o di appositi sistemi di misura dei volumi scaricati, il rispetto di specifici valori limite di portata immessa nel sistema fognario, l'osservanza di particolari modalità di scarico.
14. Lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso in pubblica fognatura nel rispetto delle modalità di allacciamento descritte al precedente TITOLO I, nell'osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall'Ufficio d'Ambito sentito il Gestore del SII.
15. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a comunicare all'Ufficio d'Ambito e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.):
 - a. le variazioni della titolarità, chiedendo contestualmente la voltura dell'eventuale atto di assimilazione rilasciato dall'Autorità competente;
 - b. le variazioni quali-quantitative delle acque reflue da scaricare, al fine della valutazione di permanenza delle condizioni di assimilazione.
16. Il Gestore comunica alla Provincia competente l'avvenuto allaccio alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate aventi precedente recapito in acque superficiali o su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ai fini della presa d'atto, da parte dell'ente competente, della cessazione dello scarico e dell'effettuazione delle conseguenti verifiche relative alla dismissione e alla rimozione dei manufatti di scarico.

Articolo 63 bis - Scarichi da torri evaporative (c.d. torri di raffreddamento)

1. Una torre evaporativa (o di raffreddamento) è uno scambiatore di calore gas-liquido nel quale la fase liquida cede energia alla fase gassosa, riducendo così la propria temperatura. Lo scarico prodotto dalla torre evaporativa è costituito dalle acque di spurgo che vengono classificate acque reflue industriali seguendone pertanto la disciplina e il regime autorizzativo.